

COMMISSIONE I

AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E INTERNI

1.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 12 NOVEMBRE 1987

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE SILVANO LABRIOLA

INDICE

	PAG.		PAG.
Sostituzioni:		Votazione segreta:	
Labriola Silvano, <i>Presidente</i>	3	Labriola Silvano, <i>Presidente</i>	10
Proposte di legge (Discussione e approvazione):		Proposte di legge (Discussione e approvazione):	
Senatori SAPORITO ed altri: Nuova disciplina del sostegno all'attività di promozione sociale e contributi alle associazioni combattentistiche (<i>Approvata dalla I Commissione permanente del Senato</i>) (1629);		ALINOVÌ ed altri: Ricostituzione della Commissione parlamentare sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari (1168)	10
COLOMBINI ed altri: Nuova disciplina del sostegno alle attività di promozione sociale e contributi alle associazioni combattentistiche (1279)	3	Labriola Silvano, <i>Presidente</i>	10, 11
Labriola Silvano, <i>Presidente</i>	3, 5, 6	Binetti Vincenzo, <i>Relatore</i>	10
Ciaffi Adriano, <i>Relatore</i>	3, 5, 6	Russo Ferdinando, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	11
Postal Sergio, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	5	Votazione segreta:	
Strumendo Lucio	4	Labriola Silvano, <i>Presidente</i>	12
Teodori Massimo	4, 6		

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 9,40.

Sostituzioni

PRESIDENTE. Comunico che gli onorevoli Angelini Piero, Balestracci, Ciocci Carlo Alberto, Ingraio, Occhetto, Segni, Zampieri sono sostituiti dagli onorevoli Bianchi, Scàlfaro, Russo Ferdinando, Sanfilippo, Ghezzi, Battaglia Pietro, Braccaccio.

Discussione delle proposte di legge senatori Saporito ed altri: Nuova disciplina del sostegno alle attività di promozione sociale e contributi alle associazioni combattentistiche (Approvata dalla I Commissione permanente del Senato) (1629); Colombini ed altri: Nuova disciplina del sostegno alle attività di promozione sociale e contributi alle associazioni combattentistiche (1279).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei senatori Saporito, Ruffino, Santini, Guizzi, Fassino, Franza, Maffioletti, Gualtieri, Taramelli, Coviello e Vettori: « Nuova disciplina del sostegno alle attività di promozione sociale e contributi alle associazioni combattentistiche », già approvata dalla I Commissione permanente del Senato nella seduta del 6 ottobre 1987, e della proposta di legge di iniziativa dei deputati Colombini, Migliasso, Dignani Grimaldi, Levi Baldini, Benevelli, Bernasconi, Bertone, Ceci Bonifazi, Fachin Schiavi, Lodi Faustini Fustini, Macciotta,

Mainardi Fava, Montanari Fornari, Pellegratti, Sanna, Strumendo e Tagliabue: « Nuova disciplina del sostegno alle attività di promozione sociale e contributi alle associazioni combattentistiche ».

L'onorevole Ciaffi ha facoltà di svolgere la relazione.

ADRIANO *Relatore*. I due provvedimenti all'ordine del giorno risultano tra loro simili, e la proposta di legge Saporito ed altri, già esaminata dalla nostra Commissione in sede referente, è stata approvata dal Senato nella seduta del 6 ottobre 1987.

Nel corso dell'esame in sede referente non furono ad essa avanzate obiezioni, salvo qualche richiesta di chiarimento alla quale, peraltro, credo sia stata data risposta nel senso che l'introduzione, come soggetto beneficiario dei contributi, dell'Associazione dei caduti per strage o vittime del terrorismo può benissimo rientrare nell'ambito della normativa generale prevista all'articolo 1. Sul piano formale detta categoria pone problemi un po' più complessi, in quanto, non essendo riconducibile sotto un'unica sigla, dovrebbe eventualmente formalizzare la sua situazione di rappresentatività e di attività per poter essere inserita in un successivo provvedimento.

Ricordo ai colleghi che il finanziamento per le associazioni in questione è previsto fino al 1987, per cui sarà necessario provvedere per il futuro o con la legge di bilancio o con legge formale.

PRESIDENTE. Propongo che sia scelta come testo base per la discussione la proposta di legge n. 1629, già approvata dal Senato.

Pongo in votazione tale proposta.

(È approvata).

Comunico che le Commissioni V e XI hanno espresso parere favorevole senza osservazioni. La XII Commissione affari sociali ha espresso parere favorevole con le seguenti osservazioni: che all'articolo 3, comma primo, il programma che specifica le attività di cui all'articolo 1 non si risolva in un atto meramente formale, bensì consista in un documento compiuto che contenga gli indirizzi programmatici delle associazioni che chiedono il contributo e i modi di realizzazione dei programmi; che all'articolo 4, comma secondo, le modalità di ripartizione dei fondi ivi indicati appaiono bisognosi di revisione, non comprendendosi le ragioni delle attribuzioni del 65 per cento ai soggetti della lettera a) del comma primo dell'articolo 1 e del 35 per cento in favore dei soggetti di cui all'articolo b) del comma primo del medesimo articolo 1.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

LUCIO STRUMENDO. Dichiaro il consenso del gruppo comunista al provvedimento in esame considerando benemerite, per la vita democratica del nostro paese, le associazioni a favore delle quali le proposte di legge in questione prevedono l'erogazione di contributi.

Ho prestato attenzione alle osservazioni espresse dalla Commissione affari sociali nell'espressione del suo parere favorevole, e a me non sembra che esse contengano rilievi meritevoli di una previsione tale da incidere sul testo, così come ci è giunto dal Senato. Eventualmente, quelle osservazioni potranno essere utilizzate, come riflessioni e considerazioni utili, in sede di disciplina organica della materia.

MASSIMO TEODORI. Signor presidente, colleghi, mi dispiace dover rompere ancora una volta l'unanimità nell'approvazione di una proposta di legge, ma

stiamo discutendo una « leggina » di carattere puramente clientelare. È una delle tante con la quale si chiede allo Stato di sovvenzionare i clienti di questa o di quella parte politica.

In un momento in cui si parla molto di debito pubblico, di finanziaria, di risparmio (e tale dibattito riguarda tutti i partiti), non capisco come si possa seguire a riproporre questo tipo di provvedimenti che prevede l'erogazione di cifre rilevanti, dell'ordine di 5 mila, 10 mila miliardi...Scusate il *lapsus*: intendevo dire 5 o 10 miliardi. A fronte di questa « leggina » e della prospezione fatta dalla Corte dei conti nel 1985, che costituisce la base di una proposta di legge che pure è all'esame di questa Commissione, lo Stato eroga finanziamenti a enti, gruppi e gruppetti, che affermano di perseguire scopi di promozione sociale, ricerca, informazione, integrazione sociale, eccetera, considerati erroneamente rappresentanti della società civile. Dunque, lo Stato eroga finanziamenti per mantenere ed allargare la burocrazia parassitaria che prolifera in certe associazioni.

In base al prospetto della Corte dei conti, lo Stato — senza prendere in considerazione gli enti locali (regioni e comuni) che sono erogatori probabilmente in misura maggiore dello Stato — spende 3 mila-4 mila miliardi per mantenere alcune decine di migliaia di burocrati. Non si tratta, quindi, di sovvenzioni agli *ex* deportati politici nei campi nazisti, agli *ex* reduci garibaldini, ai ciechi di guerra; non si tratta di uno Stato sociale che attribuisce contributi ad alcune fasce marginali o più disagiate della società. Si tratta, invece, di sovvenzioni alle burocrazie.

Su questo punto vorrei essere molto chiaro e desidererei che i colleghi esprimessero il loro punto di vista: non si tratta di erogazioni a sfondo sociale, delle quali si possono discutere le forme, i modi e le motivazioni; si tratta di erogazione ad una burocrazia parassitaria che grava sulle spalle di vari organismi a carattere sociale.

Su tali questioni, purtroppo, i partiti della maggioranza e dell'opposizione sembrano trovarsi sempre concordi, tant'è che alla proposta di legge Saporito ed altri corrisponde la proposta di legge Colombini ed altri. Ai clienti dei partiti della maggioranza corrispondono i clienti dei partiti dell'opposizione, e ciò che conta è mettersi d'accordo per poi correre ad approvare « legghine »; e tutto ciò deve essere fatto in Commissione, in sede legislativa, riservatamente, perché meno si viene a sapere e meglio è. Lo Stato, intanto, continua a spendere miliardi.

Mi dispiace dover fare la parte dell'antipatico; certo, non è questa « legghina » predisposta per le associazioni combattentistiche, presa isolatamente, la causa dello sfascio generale. Il problema è la continua erogazione di fondi, da parte dello Stato, ad associazioni parassitarie; è la crescita del debito pubblico alimentato da piccoli rivoli di finanziamenti che, come questo, conducono ad una dissennata direzione, deprecata, in pubblico, da tutte le parti politiche.

Entrando nel merito dell'articolato di questa proposta di legge, desidero chiedere una spiegazione: vorrei conoscere i destinatari — previsti sia nella proposta di legge Saporito ed altri, sia in quella Colombini ed altri — che riceveranno qualche decina di milioni. Il testo dell'articolo 7 recita: « All'articolo 3 della legge 6 febbraio 1985, n. 14, la previsione tra i soggetti beneficiari dell'associazione denominata "Associazione italiana società e salute" va autenticamente interpretata come effettivamente riferita alla "Associazione centro culturale società e salute" ». Che cosa significa? Sembra un gioco della *Settimana enigmistica* !

Colleghi, mi trovo ad essere solo (mi è già accaduto altre volte) a svolgere queste osservazioni e a farvi notare che ho sentito dire più volte anche in altre sedi che occorre una disciplina generale di queste norme di sostegno o di finanziamento a enti e organizzazioni di pro-

mozione sociale. Debbo dire francamente che da molti anni, ormai, si invoca, in queste aule, una disciplina generale all'ombra della quale vengono compiute « operazioncelle » clientelari realizzate quasi furtivamente e che assumono un carattere di urgenza come nessun'altra proposta ha mai avuto in questo Parlamento.

Credo che sia una voce « clamante », la mia, che vi invita a riconsiderare la strada che stiamo percorrendo. Quindi non posso fare altro che lasciare agli atti queste poche osservazioni dichiarando il mio voto contrario.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

GIORGIO POSTAL, Sottosegretario di Stato per l'interno. Condivido quanto esposto dal relatore.

ADRIANO Relatore. Desidero replicare brevemente perché rimangano agli atti una mia necessaria risposta ed un chiarimento alle osservazioni fatte nel corso della discussione sulle linee generali.

Innanzitutto, per quanto riguarda le perplessità avanzate nel parere espresso dalla Commissione affari sociali in ordine al primo comma dell'articolo 3 della proposta di legge al nostro esame, faccio presente che in esso si richiede di specificare un programma in base alle attività di cui al precedente articolo 1, naturalmente a fini istituzionali: esiste già, pertanto, la determinazione di un programma.

Inoltre, circa il riparto del fondo fra il 65 ed il 35 per cento, vorrei chiarire che la quota minore è sostanzialmente aperta alle associazioni di promozione sociale, mentre quella maggiore è riservata alle associazioni ex decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977; tale provvedimento ha infatti privato queste ultime di tutte le funzioni pubbliche assi-

stenziali, che sono state attribuite agli enti locali.

Pertanto, in relazione al fondo di 10 miliardi, la quota riservata ad associazioni, da determinare a seguito di domanda, è la parte residuale del minimo di stanziamento garantito ad associazioni giuridicamente definite.

Per quanto riguarda le osservazioni formulate dal collega Teodori, rimango molto perplesso e sostanzialmente non mi sento di condividere i giudizi di sufficienza rispetto alle associazioni che sono qui in discussione.

Il voler ridurre la questione ad attività parassitaria o ad atti di conservazione della burocrazia mi pare un discorso che non ha alcun senso, perché qualunque potrebbe essere rivolto contro ciascuno di noi, che, in sostanza, produciamo chiacchiere e giudizi, invece di creare lavoro e beni materiali.

Ripeto, mi pare un discorso un po' opaco sul piano dello spessore culturale, è perciò sono del parere che talune obiezioni non siano esatte: non per nulla questo provvedimento riguarda gli anni già trascorsi; non per nulla stiamo discutendo in Commissione una legge organica; non per nulla il provvedimento al nostro esame ha il pregio di aver determinato i beneficiari in modo non discrezionale, evitando così elargizioni senza fine e senza valore. Inoltre, per quanto concerne il *lapsus* del collega Teodori circa l'entità dello stanziamento, probabilmente alla base vi è una preoccupazione...

PRESIDENTE. L'onorevole Teodori ha sollevato una questione di principio, che non può essere misurata con la quantità di denaro.

ADRIANO Relatore. A me pare che il *lapsus* volesse indicare uno sperpero in rapporto all'ammontare della somma stanziata; di per sé uno stanziamento *una tantum*, ad esempio di 100 milioni per la festa dell'unità d'Italia, non può essere considerato uno sperpero, mentre il discorso cambia per la miriade di enti che

comportano effettivamente spese per migliaia di miliardi.

Viviamo in una società all'interno della quale le istituzioni debbono pur contribuire alla vita democratica ed è quindi giusto che esse debbano essere ben determinate e debbano avere dei costi ben precisi.

Per quanto riguarda l'articolo interpretativo, desidero chiarire che si tratta solo di una precisazione formale, perché se si riscuote un mandato che con una formulazione non esatta...

MASSIMO TEODORI. Mi sono soltanto chiesto chi si nasconda dietro questa formulazione.

ADRIANO Relatore. Si indicano gli stessi soggetti già previsti nella legge 6 febbraio 1985, n. 14, che in tale provvedimento erano stati vittime di una imprecisa formulazione.

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore per la sua replica. Resta la questione sollevata dall'onorevole Teodori nel corso della discussione sulle linee generali. Anche se condivido in linea di massima la sua valutazione su taluni enti, ritengo che si debba tener conto del rapporto tra Stato e società civile.

Il provvedimento al nostro esame riguarda la memoria storica della nostra Repubblica e perciò si pone come una questione effettivamente diversa.

Tuttavia, ripeto, anche se si tratta solo di 10 miliardi, rimane in piedi la questione di principio che ha sottolineato il collega Teodori.

Passiamo all'esame degli articoli della proposta di legge che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

**TITOLO I.
ENTI E ASSOCIAZIONI
DI PROMOZIONE SOCIALE**

**ART. 1.
(Finalità).**

1. Al fine di incoraggiare e sostenere attività di ricerca, di informazione e di

divulgazione culturale e di integrazione sociale, nonché per la promozione sociale e per la tutela degli associati, lo Stato concede contributi:

a) alle persone giuridiche privatizzate ai sensi dell'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come successivamente modificato, escluse quelle combattentistiche e patriottiche previste dal titolo II della presente legge;

b) agli enti e alle associazioni italiane che perseguono i fini di cui al successivo comma 2.

2. I contributi sono concessi ai soggetti di cui alla lettera b) del comma 1 i quali, secondo gli scopi previsti dai rispettivi statuti, promuovano l'integrale attuazione dei diritti costituzionali concernenti l'uguaglianza di dignità e di opportunità e la lotta contro ogni forma di discriminazione nei confronti dei cittadini che, per cause di età, di *deficit* psichici, fisici o funzionali o di specifiche condizioni socio-economiche, siano in condizione di marginalità sociale.

3. Gli enti e le associazioni italiane che usufruiscono dei contributi di cui al presente titolo sono tenuti ad utilizzarli per fini di promozione e di integrazione sociale, con esclusione quindi di qualsiasi altra prestazione di competenza delle regioni, dei comuni singoli o associati e del servizio sanitario nazionale.

(È approvato).

ART. 2.

(Requisiti dei beneficiari).

1. Per avere titolo alla concessione del contributo gli enti e le associazioni di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo devono avere le seguenti caratteristiche:

a) svolgere attività a livello nazionale ed avere sedi presenti ed operanti da oltre tre anni in almeno dieci regioni;

b) operare con la più ampia partecipazione degli associati, agire secondo criteri democratici per quanto riguarda l'ordinamento interno e garantire la presenza delle minoranze.

2. Al contributo possono essere ammessi anche i soggetti aventi sede unica o sedi in meno di dieci regioni, a condizione che l'attività da essi svolta sia riconosciuta dalla Presidenza del Consiglio dei ministri di evidente funzione sociale e che essi dimostrino di svolgere attività continuativa sull'intero territorio nazionale, o comunque in almeno dieci regioni, e da non meno di tre anni.

(È approvato).

ART. 3.

(Presentazione delle domande e relativa documentazione).

1. Per l'anno 1986, le domande di contributo da parte degli enti e delle associazioni di cui al precedente articolo 2 devono essere presentate alla Presidenza del Consiglio dei ministri entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Per l'anno successivo, le domande devono essere presentate entro il 31 marzo, unitamente ad un programma che specifichi le attività di cui all'articolo 1, da attuarsi a livello nazionale, e i relativi impegni finanziari.

2. Entro i medesimi termini devono inoltre essere presentate:

a) copia dello statuto e dell'eventuale regolamento;

b) copia del bilancio di previsione, relativo all'anno per il quale viene presentata richiesta di contributo, regolarmente approvato dagli organi statutari;

c) copia del bilancio consuntivo, relativo all'anno precedente a quello della presentazione della domanda di contributo, da cui risultino anche i contributi ricevuti a qualsiasi titolo dallo Stato, dalle regioni, dalle province e loro associazioni o consorzi;

d) attestazione circa la disponibilità o meno, completa o parziale, di personale statale o degli enti locali, non a carico del bilancio sociale;

e) relazione sull'attività svolta nell'anno precedente;

f) dichiarazione del legale rappresentante attestante il numero e l'ubicazione delle sedi il numero dei soci che hanno provveduto al pagamento della quota associativa per l'anno antecedente a quello della presentazione della richiesta di contributo;

g) per i soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 2, una relazione attestante i requisiti richiesti nel medesimo comma per l'accesso al contributo.

(È approvato).

ART. 4.

(Fondo globale).

1. È istituito il « Fondo globale per i contributi ad enti e associazioni di promozione sociale », iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Per gli anni 1986 e 1987, l'ammontare del fondo è fissato in lire 5.000 milioni. Esso è assegnato nella misura del 65 per cento e ripartito in parti uguali a favore dei soggetti di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 e nella misura del 35 per cento in favore dei soggetti di cui alla lettera b) del comma 1 dello stesso articolo 1.

3. Nell'ambito della ripartizione del 35 per cento di cui al precedente comma 2, le quote del fondo sono così ulteriormente ripartite:

a) una quota del 20 per cento in misura uguale per tutti gli enti e le associazioni ammessi al contributo che abbiano almeno dieci sedi in regioni diverse;

b) una quota del 20 per cento in proporzione al numero degli associati e

dei soggetti partecipanti o fruitori dell'attività svolta;

c) una quota del 60 per cento sulla base del programma di attività di cui al precedente articolo 3 e in relazione alla funzione sociale effettivamente svolta.

(È approvato).

ART. 5.

(Rendiconti).

1. Ogni ente o associazione che fruisca del contributo dello Stato di cui alla presente legge è tenuto, anche qualora non rinnovi la domanda di contributo, a presentare alla Presidenza del Consiglio dei ministri un rendiconto che giustifichi e documenti l'impegno del contributo assegnato.

2. Con proprio decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i ministri dell'interno e della sanità, provvede ad emanare, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un regolamento che definisca le modalità, i contenuti e i termini del rendiconto di cui al presente articolo.

(È approvato).

ART. 6.

(Assegnazione dei contributi).

1. Esperita l'istruttoria e verificata la regolarità delle domande, il Presidente del Consiglio dei ministri accoglie o respinge, con atto motivato sulle singole previsioni dell'articolo 2 da comunicarsi all'interessato, l'istanza di ammissione al contributo.

2. Sulla base delle istanze accolte e dei criteri di ripartizione, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il ministro dell'interno e il ministro della sanità, con proprio decreto, provvede annualmente alla ripartizione dei contributi da assegnare a ciascun ente od associazione.

3. Il Governo, in allegato al rendiconto sul bilancio dello Stato, presenta al Par-

X LEGISLATURA — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 NOVEMBRE 1987

lamento una relazione annuale sulla regolarità dei bilanci e sulle attività svolte dagli enti e dalle associazioni di cui alla presente legge.

(È approvato).

ART. 7.

(Interpretazione autentica dell'articolo 3 della legge 6 febbraio 1985, n. 14).

1. All'articolo 3 della legge 6 febbraio 1985, n. 14, la previsione tra i soggetti beneficiari dell'associazione denominata « Associazione italiana società e salute » va autenticamente interpretata come effettivamente riferita alla « Associazione centro culturale società e salute ».

(È approvato).

TITOLO II

ENTI ED ASSOCIAZIONI COMBATTENTISTICHE DI PROMOZIONE SOCIALE

ART. 8.

(Contributi).

1. In considerazione delle loro finalità istituzionali e per il sostegno delle attività di promozione sociale nel campo associativo combattentistico, sono concessi, per ciascuno degli anni 1986 e 1987, in favore delle sottoelencate associazioni, i contributi dell'importo rispettivamente indicato:

Associazione italiana ciechi di guerra	30.000.000
Associazione italiana combattenti interalleati	30.000.000
Associazione nazionale combattenti della guerra di liberazione inquadrati nei reparti regolari delle forze armate	30.000.000
Associazione nazionale combattenti e reduci	390.000.000
Associazione nazionale combattenti volontari antifascisti in Spagna ..	30.000.000

Associazione nazionale ex deportati politici nei campi nazisti	40.000.000
Associazione nazionale ex internati ..	170.000.000
Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra	890.000.000
Associazione nazionale famiglie italiane dei martiri caduti per la libertà della patria	130.000.000
Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra	1.430.000.000
Associazione nazionale partigiani d'Italia (ANPI)	540.000.000
Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti (ANPPIA)	55.000.000
Associazione nazionale reduci garibaldini	15.000.000
Associazione nazionale reduci della prigionia	45.000.000
Associazione nazionale vittime civili di guerra	620.000.000
Federazione italiana delle associazioni artigiane	100.000.000
Federazione italiana volontari della libertà	350.000.000
Gruppo delle medaglie d'oro al valor militare	30.000.000
Istituto del nastro azzurro	74.000.000

(È approvato).

ART. 9.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 10 miliardi per ognuno degli anni 1986 e 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione per ciascun anno del capitolo di spesa 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento di cui alla voce « Contributi alle associazioni combattentistiche e alle associazioni previste dalla legge 6 febbraio 1985, n. 14 ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Comunico che la seduta deve essere sospesa a causa di concomitanti votazioni in Assemblea. Pertanto la votazione finale della proposta di legge al nostro esame è rinviata al termine della seduta congiunta dei due rami del Parlamento.

Raccomando al Ministero dell'interno di continuare ad essere presente alla ripresa della seduta della Commissione nella persona di uno dei suoi sottosegretari, in quanto il provvedimento che stiamo per votare rientra nelle competenze di quel Ministero.

La seduta, sospesa alle 10, è ripresa alle 11,50.

PRESIDENTE. La proposta di legge sarà immediatamente votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge senatori Saporito ed altri: « Nuova disciplina del sostegno alle attività di promozione sociale e contributi alle associazioni combattentistiche » (*Approvata dalla I Commissione permanente del Senato*) (1629):

Presenti	26
Votanti	25
Astenuti	1
Maggioranza	13
Voti favorevoli	23
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

Risulta pertanto assorbita la proposta di legge n. 1279.

Hanno preso parte alla votazione:

Alinovi, Angius, Barbera, Barbieri, Battaglia Pietro, Bianchi, Bordon, Bran-

caccio, Calvanese, Cardetti, Caveri, Ciaffi, Ferrara, Frasson, Ghezzi, Labriola, Mazzuconi, Pacetti, Russo Ferdinando, Sanfilippo, Scalfaro, Soddu, Strumendo, Teodori, Zolla.

Si è astenuto:

Russo Franco.

La seduta sospesa alle 12,5 è ripresa alle 13,20.

Discussione della proposta di legge Alinovi ed altri: Ricostituzione della Commissione parlamentare sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari (1168).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Alinovi, Rizzo, Biondi, Mancini Giacomo, Mattarella, Mattioli, Russo Franco, Vizzini, Cafarelli, Fiorino, Mannino Antonino e Violante: « Ricostituzione della Commissione parlamentare sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari ».

L'onorevole Binetti ha facoltà di svolgere la relazione.

VINCENZO BINETTI, *Relatore*. Signor presidente, onorevoli colleghi, la proposta di legge al nostro esame tende, come è noto, alla ricostituzione della Commissione parlamentare sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari. Come ho detto, trattasi di una ricostituzione essendo, come tutti sappiamo, già costituita nella scorsa legislatura la medesima Commissione. Lo scopo della stessa è quello di realizzare un organismo che abbia poteri di vigilanza sull'attuazione della legge Rognoni-La Torre, nonché di formulare proposte di carattere legislativo ed iniziative ritenute opportune per rendere più incisiva l'iniziativa dello Stato.

Al termine della scorsa legislatura sia la relazione di maggioranza sia la rela-

zione di minoranza concordarono, in definitiva, sulla validità di questa Commissione, sia pure, evidentemente, con riserve: la relazione di minoranza propose, addirittura, che fosse trasformata in Commissione d'inchiesta.

Pur consapevole, quindi, che non rappresenta certo l'estremo e più utile baluardo contro fenomeni così cancerosi ed inquietanti, quali quelli della mafia, della camorra, della 'ndrangheta e di altre associazioni similari, non di meno mi parrebbe che le ragioni a favore della ricostituzione di questa Commissione siano superiori e prevalgano rispetto a possibili riserve.

Sottolineando il possibile contraccolpo psicologico e sociale che nel paese potrebbe verificarsi se la Commissione non fosse ricostituita, concludo auspicando una sollecita approvazione della proposta di legge in esame, nel testo attuale, cioè senza apportarvi modifiche proprio per evitare una dannosa perdita di tempo.

FERDINANDO RUSSO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Nell'associarsi alle dichiarazioni del relatore, anche il Governo considera opportuno approvare, senza modifiche, il testo del provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Il seguito della discussione della proposta di legge è rinviato al termine dell'audizione pomeridiana dell'onorevole Scalfaro nel quadro dell'indagine conoscitiva relativa alla materia dei servizi di informazione e sicurezza.

La seduta, sospesa alle 13,30, è ripresa alle 19,25.

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che gli onorevoli Balestracci, Ciaffi, Ingrao, Occhetto, Teodori, Zampieri sono sostituiti dagli

onorevoli, Scalfaro, Russo Ferdinando, Geremicca, Pascolat, D'Amato Luigi, Cicconte.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione del provvedimento e passiamo all'esame degli articoli della proposta di legge che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

1. È istituita, per la durata di tre anni, una Commissione parlamentare con il compito di:

a) verificare l'attuazione della legge 13 settembre 1952, n. 646, e delle altre leggi dello Stato, nonché degli indirizzi del Parlamento, con riferimento al fenomeno mafioso ed alle sue connessioni;

b) accertare la congruità della normativa vigente e della conseguente azione dei pubblici poteri, anche in relazione ai mutamenti del fenomeno mafioso, formulando le proposte di carattere legislativo ed amministrativo ritenute opportune per rendere più incisiva l'iniziativa dello Stato;

b) riferire al Parlamento ogni volta che lo ritenga opportuno e comunque annualmente.

2. Eguali compiti sono attribuiti alla Commissione parlamentare con riferimento alla camorra ed alle altre associazioni comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

(È approvato).

ART. 2.

1. La Commissione è composta di venti senatori e da venti deputati, scelti

rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

2. Il Presidente della Commissione è scelto di comune accordo dai Presidenti delle due Assemblee, al di fuori dei predetti componenti della Commissione, tra i parlamentari dell'uno e dell'altro ramo del Parlamento.

3. La Commissione elegge due vicepresidenti e due segretari.

(È approvato).

ART. 3.

1. L'attività ed il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

(È approvato).

ART. 4.

1. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi disposti dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra di loro.

2. La Commissione può, altresì, avvalersi di collaborazioni specializzate.

3. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio del Senato della Repubblica

e per metà a carico del bilancio della Camera dei deputati.

(È approvato).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Alinovi ed altri:
« Ricostituzione della Commissione parlamentare sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali e similari »
(1168).

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	23
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Alinovi, Barbera, Barbieri, Bertoli, Binetti, Bordon, Calvanese, Camber, Cappiello, Cardetti, Cicone, Ciocci, D'Amato, Frasson, Geremicca, Labriola, Mazzuconi, Pascolat, Riggio, Russo Franco, Russo Ferdinando, Scalfaro, Soddu, Vecchiarelli, Zolla.

La seduta termina alle 19,40.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA